



*Comune di Bagni di Lucca*  
*Provincia di Lucca*

# **Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale nr. 12 del 04/06/2015

Publicato all'albo pretorio dal 26/06/2015 al 11/07/2015

Modificato con Delibera Consiglio Comunale nr. 35 del 16/09/2016

Publicato all'albo pretorio dal 19/10/2016 al 03/11/2016

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità

Art. 2 – Ambiti di intervento

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

Art. 4 – Obblighi dell'Amministrazione

Art. 5 – Partecipazione dei singoli cittadini – elenco dei volontari. Modalità di accesso dei cittadini. Cancellazione dall'elenco

Art. 6 – Obblighi dei volontari

Art. 7 – Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi e interventi di interesse generale che l'amministrazione comunale intende promuovere e favorire.

L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro e ogni cittadino può intraprendere, in piena autonomia, tale attività a beneficio di singole persone e della comunità locale.

Il Comune di Bagni di Lucca riconosce, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e terzo settore.

L'amministrazione comunale, con l'adozione del presente regolamento, persegue la duplice finalità di:

- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della comunità locale;
- integrare, migliorare e qualificare, attraverso l'apporto del volontariato, i servizi resi ai cittadini.

Le attività di volontariato disciplinate dal presente regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del comune o di funzioni attribuite al personale dipendente del medesimo; tali attività, anche se svolte in forma continuativa, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'amministrazione comunale.

Per quanto espresso al precedente comma, lo svolgimento di attività di volontariato non potrà assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del comune né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

## **Art. 2 – AMBITI DI INTERVENTO**

1. I cittadini volontari prestano servizio nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'allegato A) al presente regolamento.
2. La giunta comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento e di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nell'elenco allegato ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze.

## **Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto e irreprensibile verso i cittadini, devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e sono tenuti, infine, alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
2. I volontari che partecipano alle iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'amministrazione comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati nell'esecuzione delle attività dal personale comunale dei

settori competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del comune stesso in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

3. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

4. In particolare, ai responsabili dei settori comunali interessati compete:

- accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Preliminarmente all'attivazione della collaborazione, il competente responsabile del comune predisponde, di comune accordo con il volontario/i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità e i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

6. Il responsabile del comune, nell'ambito dei compiti di vigilanza attribuitigli, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni e imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose,
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento,
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

7. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

8. I mezzi e le attrezzature, se necessarie all'espletamento delle attività, sono messe a disposizione del comune. I volontari sono custodi delle attrezzature loro affidate per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico. L'amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono pertanto indice di subordinazione. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

10. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile

comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L'amministrazione comunale è tenuta, per converso, a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

11. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'amministrazione comunale si impegna a fornire opportunità concrete ed effettive di formazione e aggiornamento, finalizzate ad assicurare, in particolare, le condizioni di sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

12. L'amministrazione comunale è tenuta a porre in essere le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, è ammesso, previa autorizzazione del responsabile comunale del singolo progetto, il rimborso di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata. La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente settore comunale.

#### **Art. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Al Comune di Bagni di Lucca e, in particolare, al responsabile specificamente individuato quale datore di lavoro spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008.

2. I cittadini che prestano la propria opera a norma del presente regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'amministrazione comunale, contro i rischi di infortunio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

3. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo art. 7 del presente regolamento le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo cui i volontari appartengono.

4. L'amministrazione comunale è comunque esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

#### **Art. 5 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI VOLONTARI.**

1. E' istituito presso il Comune di Bagni di Lucca l'albo dei volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta, come da modello allegato B) al presente regolamento, e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.

2. I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

a) "essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o cittadino di altri Paesi dimorante anche solo momentaneamente nel territorio comunale";

b) età non inferiore ad anni 18;

c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l'accesso all'impiego presso la medesima.

3. Le domande di iscrizione sono esaminate da un'apposita commissione interna composta da dipendenti individuati dalla giunta comunale in rappresentanza dei seguenti settori e/o servizi:

- settore amministrativo;
- servizio gestione del personale;
- servizi tecnici.

4. I volontari inseriti nell'albo comunale vengono impiegati in base a un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

5. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili a una specifica attività fosse superiore a quello richiesto il responsabile del competente settore ha facoltà di valutare la possibilità, anche temporanea, di procedere a una rotazione per consentire l'accesso a un numero maggiore di soggetti disponibili.

6. La cancellazione dall'albo dei volontari è disposta dalla commissione di cui al precedente comma 3 al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario indirizzata al responsabile della tenuta dell'albo;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate.

7. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato singolo non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.

8. L'albo dei volontari, aggiornato semestralmente, è pubblicato all'albo on line e sul sito internet del comune.

9. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo sono affidati al responsabile del settore amministrativo o ad un dipendente dello stesso settore individuato dal responsabile.

## **Art. 6 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI**

1. I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi delineati dall'amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei settori e/o servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, nonché nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'amministrazione comunale per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

## **Art. 7 - PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI ED IMPRESE**

1. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole specifiche convenzioni disciplinanti lo svolgimento delle attività e la definizione, in particolare:

- delle attività da affidare ai volontari;

- il numero e le caratteristiche dei volontari,
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività;
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) a operare in forma coordinata con il responsabile del settore/servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'amministrazione comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento;
- la facoltà dell'amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale e regionale di settore e dei principi fissati dal presente regolamento.

## **ART. 8 - RAPPORTO CON I SINGOLI VOLONTARI E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. L'amministrazione comunale si impegna a portare a conoscenza dei singoli volontari della costituzione, a livello locale, di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

2. L'amministrazione comunale si impegna a promuovere occasioni di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi possano esaminare e valutare le opportunità positive offerte dalla vita associativa.

3. L'amministrazione comunale si impegna a organizzare periodici incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:

- promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
- promuovere le attività di volontariato nei confronti dei cittadini e, in particolare, dei giovani;
- attivare, in accordo e in collaborazione con le associazioni di volontariato, azioni specifiche di sostegno sociale sulla base di attività rivolte a rilevare i bisogni della comunità locale.

## **ART.9 - RICONOSCIMENTI**

L'amministrazione comunale intende riconoscere ai cittadini che prestano attivamente il servizio civico volontario le seguenti agevolazioni:

- rilascio di appositi attestati di merito;
- agevolazioni per l'accesso agli eventi e manifestazioni organizzati dal comune.
- a fronte dei singoli e specifici progetti di particolare consistenza e valore, la giunta si riserva di applicare una riduzione o esenzione di tributi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e da provvedimenti dell'ente.

## **Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il .....

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

## **ELENCO DEGLI AMBITI DI ATTIVITA' DEL VOLONTARIO SINGOLO**

**AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione comunale, gestione sale e spazi pubblici, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;

**AREA CIVICA** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al comune (biblioteca, scuole, ...) ecc.;

**AREA GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli uffici del e/o servizi del comune e di quelle ad essa conferite;

**AREA EDUCATIVA/SOCIALE** relativa ad interventi **di sorveglianza in ambito pre e post scolastico** e prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.



All. B)

**AI COMUNE di Bagni Di Lucca**  
**Settore amministrativo**

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO N. \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ indirizzo  
e mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**l'iscrizione all'albo dei volontari del Comune di Bagni di Lucca nei settori:**

(indicare una o più delle aree sotto specificate contrassegnandole con una X)

- AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA
  
- AREA CIVILE
  
- AREA GESTIONALE
  
- AREA SOCIALE

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. .28.12.2000 n. 445:

1. di non aver riportato/aver riportato (cancellare la dicitura che non interessa) condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino;
  
2. di non aver in corso/avere in corso (cancellare la dicitura che non interessa) procedimenti e/o condanne penali e di non essere/essere (cancellare la dicitura che non interessa) oggetto di misure che escludono, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l'accesso ad impieghi verso la medesima;
  
3. che l'attività sarà prestata in modo volontario e gratuito;
  
4. di possedere il requisito dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività che intende esercitare;
  
5. di manifestare la disponibilità all'impiego in attività di volontariato per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali

mattino  pomeriggio  sera, nei seguenti giorni:

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica

6. di aver preso visione dello specifico regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n... del ..... e di condividere gli obiettivi e finalità e di accettarne, senza riserva alcuna, le condizioni e gli obblighi.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30.06.03 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di iscrizione all'albo dei volontari;
- b) Che il proprio nominativo sarà pubblicato all'albo on line del sito internet istituzionale dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 8;
- c) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'espletamento del procedimento di iscrizione all'albo;
- d) i soggetti e la categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;
- e) il responsabile del trattamento è il responsabile del settore amministrativo del Comune di Bagni Di Lucca
- f) l'interessato ha diritto di rivolgersi al responsabile del trattamento per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Sottoscrizione

\_\_\_\_\_

Documentazione da allegare:

- copia fotostatica di documento di identità valido;
- curriculum vitae (*facoltativo*);
- permesso di soggiorno (*solo per i cittadini non comunitari*).